



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **1393/2025** r.g. e vertente

TRA

P. A. (C.F. . . .), con il patrocinio dell'avv. P. C., giusta procura in atti,

PARTE ATTRICE

E

COMUNE (C.F. ...),

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

**OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni**

**CONCLUSIONI**

Come in atti.



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato P. A. ha tempestivamente riassunto (nel termine di cui all'art.11 CPA) nei confronti del Comune il giudizio che aveva precedentemente instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara nei confronti del medesimo Comune, all'esito del quale detto giudice amministrativo aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Il Comune convenuto è rimasto contumace.

Il P. A. con il ricorso al giudice amministrativo ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la determina del Responsabile di Settore n. ... del .../.../.... avente ad oggetto: “decadenza definitiva dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica” con cui era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione del 19.05.1988 di alloggio di Edilizia Residenziale Popolare, sito in ... via ... n. ..., scala ..., piano ... di proprietà dell'A., lamentando anzitutto che il provvedimento era stato illegittimamente emesso a causa della ritenuta sussistenza di reati ostativi ex art. 2 lett. b bis) LR 96/96, risultanti da sentenze definitive riportate nel casellario giudiziale dello stesso, ma che in realtà si trattava di due condanne - una del Tribunale di Pescara, divenuta irrevocabile il 7.04.2016, per il reato di cui all'art. 341 bis cp e l'altra della Corte d'Appello di L'Aquila, irrevocabile il 18.04.2023, per il reato di cui all'art. 378 c.p. – che non riguardavano i reati che ai sensi dell'art.34 e ter) ed e quinquies) L.R. 96/1996 determinavano la decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Nel presente giudizio il P. A. ha insistito, tra l'altro, anche in tale doglianza rendendo nell'atto di citazione le seguenti conclusioni: “ 1. ... Accertate e dichiarate per i motivi sopra esposti l'illegittimità, nullità e/o inefficacia della determina del Comune n. ... del ... . . . . . di



decadenza definitiva del sig. P. A., dall'assegnazione dell'alloggio sito in ..., via ... n. ... Scala ... piano ... e conseguente risoluzione di diritto del contratto, e del presupposto relativo parere favorevole espresso dalla commissione ERP, annullare la determina stessa e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia. ...3. Accertare l'insussistenza dei presupposti giuridici per la pronuncia di decadenza ai sensi della L.R. Abruzzo n. 96/96; 4. Conseguentemente, riconoscere il diritto del sig. P. A. a permanere nell'alloggio ERP assegnatogli sin dal 1988; “ e, poi, così precisando le conclusioni: “ *Si insiste per l'accoglimento del ricorso, annullando integralmente la Determina n. ... del ... . ... . ... del Comune, dichiarandone l'illegittimità, confermando gli effetti già riconosciuti in via cautelare, con vittoria di spese, diritti e onorari.* “.

.....

Come già evidenziato nell'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della determina di decadenza opposta, seppure la lett. d) dell'art.34 L.R. 96/1996 si riferisce alla perdita dei “ *requisiti prescritti per l'assegnazione* “ e tra questi vi è quello di cui all'art.2 lett. b-bis) di “ *non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni* “, requisito che deve essere sussistente ai sensi del comma 5 dell'art.2 “ *alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione* “ e deve “ *permanere in sostanza di rapporto* “, lo stesso art.34 alla lett. e ter) prevede la decadenza dall'assegnazione qualora “ *l'assegnatario e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della*



*prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite*“, con una norma specifica e introdotta successivamente alla lettera d), segnatamente dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio 2018, n. 18 [ poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresì disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera così come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018].

Ebbene, poiché nel novero di reati di cui all'art. 2, comma 1, lett. b-bis) sono ricompresi tutti i reati indicati dall'art. 34, comma 1, lett. e-ter), se si aderisse alla interpretazione adottata nel decreto di decadenza in discussione, da un punto di vista sistematico e logico, l'art. 34, comma 1, lett. e-ter) sarebbe privo di un proprio ambito di applicazione e sarebbe norma, quindi, inutile in quanto per l'Amministrazione ai fini della decadenza sarebbe sufficiente richiamare l'art. 2, comma 2, b-bis).

Dall'intervento del 2018, inoltre, emerge che la volontà del Legislatore regionale è stata chiaramente quella di limitare il potere di decadenza dall'alloggio popolare ai soli casi più gravi, ovvero quelli relativi alle condanne per i reati di cui all'art. 34, comma 1, lett.e-ter).

Ed infatti con la L.R. 18/2018 introdusse per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett. b-bis) e g-bis); allo stesso tempo disciplinò il potere di decadenza di cui all'art. 34, comma 1, lett. e-ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett. g-bis) dell'art.2.

Questo dimostra che il Legislatore non ha voluto attribuire il potere di decadenza dall'alloggio popolare nel caso in cui l'assegnatario avesse riportato condanne per i reati indicati dall'art. 2, comma 1, lett.b bis).



Dunque il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell'assegnazione dell'alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell'assegnazione e, seppure la scelta può apparire discutibile (come d'altronde quella di prevedere quali condizioni ostative all'assegnazione anche condanne per reati minori e senza alcun riguardo all'entità della pena effettivamente comminata), essa non è in questa sede sindacabile.

La domanda attorea va, quindi, accolta.

Le spese di lite vanno, però, dichiarate compensate tra le parti, attesa la difficoltà di interpretazione della predetta legge regionale nella parte che disciplina le ipotesi di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) dichiara l'illegittimità e l'inefficacia della determina n. ... del ... del Comune
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Pescara, 5 gennaio 2026

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio

